

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL FORMAT PRESENTATO DAL TAVOLO 13 – GIUSTIZIA RIPARATIVA, TUTELA DELLE VITTIME E MEDIAZIONE

Indice

0. Premessa
1. Alternatività o complementarità della giustizia riparativa rispetto al sistema penale processuale?
2. Ricorrere alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento
3. Cosa non è giustizia riparativa
4. Promuovere la cultura della giustizia riparativa anche attraverso l'attenzione al linguaggio normativo
5. Promuovere il coordinamento a più livelli

0. Premessa

Il presente documento contiene *note metodologiche ed esplicative* relative alle proposte formulate dal Tavolo 13 in materia di implementazione della giustizia riparativa nella fase della esecuzione penale (compendiate secondo il Format indicato dal Coordinamento), ed utili anche nella prospettiva di rendere più agevole il raccordo tra il Format debitamente compilato e gli Allegati.

Nella riflessione che ha preceduto la formalizzazione delle proposte di riforma normativa di cui all'**Allegato 5** (Proposta di articolato normativo) e la stesura delle ulteriori indicazioni di metodo di cui agli **Allegati 1-12** sono emerse alcune questioni rilevanti, di cui si dà conto nella presente Relazione. Di tali questioni, che costituiscono snodi problematici importanti sia a livello giuridico che pratico-applicativo, è indispensabile riferire, ancorché sinteticamente e per punti.

1. Alternatività o complementarità della giustizia riparativa rispetto al sistema penale processuale?

Una questione di fondo si pone quale pre-condizione dell'intero discorso sulla praticabilità della giustizia riparativa nell'esecuzione penale: se la giustizia riparativa debba porsi in rapporto di *alternatività* o di *complementarità* con il sistema penale-processuale.

Al riguardo la posizione condivisa dalla maggioranza dei componenti il Tavolo 13 è quella che vede un *rapporto di complementarità tra i due paradigmi di giustizia*¹.

La *ratio* di questa presa di posizione può essere sintetizzata attraverso le considerazioni che seguono:

«La giustizia riparativa ricorda alla (cattiva) coscienza del penalista il dovere di mettere costantemente in discussione la logica del *raddoppio del male*. Ciò implica, oggi, l'accogliere, in chiave di *complementarietà*, il portato di una rivoluzione culturale – quella della giustizia riparativa – che apre alla possibilità

¹ In argomento v. le considerazioni di L. Eusebi, *La svolta riparativa del paradigma sanzionatorio. Vademecum per un'evoluzione necessari* e di M. Donini, *Il delitto riparato. Una disegualità che può trasformare il sistema sanzionatorio*. Entrambi i saggi sono contenuti in G. Mannozi - G.A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna, 2015, rispettivamente alle pp. 97-118 e 135-151.

fondativa di un diritto penale capace, a certe condizioni, di rinunciare alla rivalsa (...).

La giustizia riparativa, pur avendo uno statuto giusfilosofico autonomo, è carente infatti della capacità di assurgere a paradigma universale di regolazione dei conflitti: non tutto è mediabile (o riparabile), la mediazione e la riparazione non possono essere imposte e, soprattutto, si media alla luce di precetti giuridici, i quali derivano la loro forza più che dal riposare sul consenso sociale (dato mutevole, fragile e incerto) dall'essere corredati da sanzioni, secondo la massima di Hobbes. Nell'incapacità di essere, almeno nei sistemi giuridici occidentali, paradigma autonomo ed esclusivo di giustizia, la *restorative justice* deriva la sua legittimazione dall'esistenza di una reciprocità di diritti formalizzata dalla legge e corredata, nella dimensione penalistica, da una forza pubblica coercitiva che si esplica dapprima nel valore performativo della sentenza di condanna e poi nella capacità di portare coattivamente a esecuzione le sanzioni irrogate»².

Un componente il Tavolo 13 ha fatto rilevare, tuttavia, che la dimensione della complementarità non deve *escludere* quella dell'alternatività. Per complementarità deve intendersi non un rapporto di funzionalità suppletiva e integrativa, e perciò subordinata, rispetto a un sistema penale che uscirebbe addirittura rafforzato da una maggiore articolazione interna, e potenziato nella funzione di deterrenza, riattivabile in caso di inadeguatezza e/o inefficacia delle misure di *restorative justice*. Proprio in quanto «paradigma autonomo», la giustizia riparativa è chiamata a determinare uno spazio indipendente di analisi e interpretazione dell'insieme delle variabili che caratterizzano i fenomeni oggetto della sua azione, nonché di sperimentazione e applicazione di interventi adeguati e progressivi, alla ricerca di soluzioni che sottraggano quanto più possibile la materia alle logiche dell'afflittività penale.

Basta tuttavia ricordare che, anche nella prospettiva dell'autonomia – quando cioè alla giustizia riparativa si ricorre in quanto tecnica di *diversion* – si media o si lavora con gli strumenti di giustizia riparativa «all'insegna della legge» e non «al posto» della legge, intesa qui nella sua dimensione precettiva.

2. Ricorrere alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento

Considerato che:

- tra i principi e criteri direttivi del Ddl 2798/2014 vi è la «previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative»;
- il perimetro tematico inizialmente assegnato al Tavolo 13 - che conteneva l'indicazione secondo cui occorre «promuovere la previsione normativa espressa della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa e di mediazione sia nel diritto penale minorile che in quello per gli adulti in ogni stato e grado del procedimento» - è stato poi ridimensionato alla fase esecutiva da indicazioni verbali da parte del Coordinamento nazionale;

il Tavolo 13 si limita a *ribadire l'opportunità che ai programmi e servizi di giustizia riparativa si possa ricorrere in ogni stato e grado del procedimento*.

La generale accessibilità ai programmi di giustizia riparativa è un dato che deriva da indicazioni sovranazionali: i programmi di giustizia riparativa debbono essere

² G. Mannozi, *La «visione» di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teologia*, in G. Mannozi - G.A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa*, cit., pp. 231-233 ss.

«generalmente fruibili» e «utilizzati in ogni stato e grado del processo» (art. 3 e 4 Racc(99) 19; art.6 UN Basic Principles).

Il Tavolo ricorda come la cogente ragione a favore dell'introduzione di percorsi di Giustizia riparativa all'interno dell'ordinamento nazionale provenga dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012, «che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI».

Uno dei pregi di tale atto normativo è proprio quello di imporre l'abbandono di una visione esclusivamente reo-centrica del diritto processuale penale a favore di una nuova concezione del processo come sede di *bilanciamento degli interessi di diversi attori processuali*, tra i quali uno dei principali va individuato proprio nella vittima.

L'art. 12 della Direttiva, nel disciplinare il «Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa», chiede espressamente che «gli stati membri facilitino l'invio dei casi ai servizi di giustizia riparativa» e postula evidentemente che tali servizi (sia pure definiti come «eventuali») esistano all'interno dello Stato membro, confermando pertanto la necessità della loro introduzione.

Anche l'attenzione che alla giustizia riparativa si registra nei Considerando preliminari alla Direttiva (9, 21, 46, 61 e 64) conferma ciò.

Il termine per il recepimento della Direttiva è scaduto il 16 novembre 2015; l'attuale Schema di Decreto legislativo di «attuazione della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI» (leggibile sub www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/31334.htm) è davvero minimale, nulla prevedendo in materia – non vi è infatti indicazione rispetto a una piena valorizzazione della giustizia riparativa nella fase di cognizione – ed anzi dando un'esecuzione frammentaria e tutt'altro che completa alla Direttiva sopra citata non solo su questo ma su molti altri punti.

Nella prospettiva di un'estensione del ricorso a strumenti e metodi della giustizia riparativa alla fase della cognizione, il Tavolo 13 rileva altresì che il concetto di *restorative justice* – per come individuato (Cfr. **Allegato 3**, Nozione e strumenti della giustizia riparativa) secondo le varie accezioni ricavabili dalla letteratura e da contesti oltre confine (pur con le dovute cautele, derivanti dalla non automatica «trapiantabilità» dei concetti, anche definitivi) – offre una pluralità di chiavi di lettura e, soprattutto, di applicazione pratica, a seconda del segmento procedimentale nel quale se ne faccia richiamo. Diverse sono infatti le modalità applicative che potranno adottarsi a seconda che la giustizia riparativa sia utilizzata quale ipotesi di *diversion* – che dunque precedono, o scorrono in parallelo, (al)la vicenda penale – o viceversa quale modalità di *probation*, utilizzabile allorquando si è ormai pervenuti alla fase dell'esecuzione.

A tal proposito, com'è evidente, le esigenze di tutela offerte ai soggetti coinvolti nel conflitto (indagato/imputato e persona offesa) possono trovare momenti di tensione con principi, anche costituzionali, che devono regolare il procedimento/processo che li riguarda. L'utilizzo del percorso mediativo nella fase della cognizione può comportare, in particolare, un potenziale attrito con le garanzie a tutela dell'indagato/imputato (non solo in relazione alla presunzione di non colpevolezza, lambita, pur non pregiudicata, dalla ricerca di un esito conciliativo, ma anche dall'eventuale ricaduta, implicita – pur nel divieto di utilizzo – del risultato negativo della mediazione) che devono essere

tenute in considerazione e risolte anche alla luce dell'esperienza, peraltro assai positiva, maturata nel contesto della giustizia penale minorile³.

Nella fase di cognizione, e ancor più in quella dell'esecuzione i percorsi di giustizia riparativa devono confrontarsi con la distanza temporale dal fatto di reato. Da un lato, occorre evitare di esporre la vittima a un coinvolgimento utilitaristico e strumentale per consentire percorsi di mediazione e riparazione ad esclusiva istanza dell'autore di reato⁴.

Dall'altro lato, occorre essere consapevoli che le condizioni di detenzione ai limiti del rispetto dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo possono rendere non agevole l'incontro ed il dialogo con la persona offesa.

Il mero decorso del tempo non esclude, tuttavia, che la vittima possa avere un interesse alla riparazione o anche alla comprensione dialogica del fatto criminoso che ha originato l'esperienza di vittimizzazione. Ogni percorso di giustizia riparativa ha un tempo adatto – un tempo che è *kairos* e non *kronos*⁵ – per essere espletato, con conoscibile né determinabile *a priori*.

Occorre, dunque, quale sia la fase di ricorso alla giustizia riparativa, «*dare rilievo al tempo della persona*»⁶ ed interrogarsi su quali siano gli scopi che sempre devono ispirare le dinamiche delle pratiche riparative e mediatricie. Rispettando le già segnalate diverse sensibilità dei protagonisti della vicenda criminale, e dunque evitando che la vittima si ritrovi coinvolta dopo aver raggiunto un faticoso equilibrio (ma la volontarietà alla base dello scambio, e la professionalità del mediatore, dovrebbero evitare tali rischi) e perciò esposta al rischio di seconda vittimizzazione, il Tavolo 13 ritiene di non poter condividere le rigide previsioni di cui alle “*Linee di indirizzo sull'applicazione nell'ambito dell'esecuzione penale dei condannati adulti*” (Circolare 14 giugno 2005), secondo le quali l'arco temporale massimo tra il reato e l'avvio dell'opera di mediazione deve individuarsi in cinque anni.

Del pari, il Tavolo 13 ritiene di dover respingere le suggestioni che i programmi di giustizia riparativa rispondano a finalità deflattive (che sembrano sottese all'istituto del proscioglimento per particolare tenuità del fatto) o di riduzione della sovrappopolazione carceraria, finalità certamente non incompatibili ma del tutto eccentriche rispetto allo «spirito» della *restorative justice*.

In relazione all'estensione di strumenti e metodi della giustizia riparativa alla fase delle indagini e a quella di cognizione, il Tavolo 13 ritiene dunque che essa sia doverosa, in ottemperanza alle indicazioni sovranazionali, desiderabile e che richieda un ripensamento dell'intero sistema in una prospettiva di medio periodo. Nel breve periodo si potrebbe tuttavia intervenire modificando in direzione *restorative*, a titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, quantomeno gli artt. 12, 29 e 35 d.lgs. 274/2000; gli artt. 464 *bis*, 464 *quinquies*, 464 *septies* c.p.p., l'art. 168-*bis* c.p. nonché l'art. 133 c.p.

Il ricorso alla giustizia riparativa e alla mediazione in ogni stato e grado del procedimento pone altresì il problema del catalogo dei reati suscettibili di essere mediati o gestiti ordinariamente sia pure con aperture alla *restorative justice*.

³ Sul punto, imprescindibile, il rinvio a I. Mastropasqua - N. Buccellato (a cura di), *Primo Rapporto sulla mediazione penale minorile*, Gangemi, 2012.

⁴ V. al riguardo le riflessioni svolte da C. Mazzucato nel video della Seconda giornata di Audizioni del tavolo 13, disponibile al seguente link: <https://youtu.be/wzccfBJWJ28>

⁵ Cfr., al riguardo, le riflessioni di G. Di Chiara, *La premura e la clessidra: i tempi della mediazione penale*, in «Diritto penale e processo», 2015, n. 4, pp. 377-383.

⁶ Cfr. A. Ciavola, in *Working Paper*, 2015, p. 198.

Il Tavolo 13 ritiene che la «*previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale, sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative*», per come disegnatà all'art. 26, lett. d), Ddl 2798/2014 e, in generale, il ricorso alla giustizia riparativa può trovare forma ed applicazione a prescindere dal *nomen iuris* del reato e/o della pena edittale⁷.

Le potenzialità del futuro decreto legislativo potranno apprezzarsi appieno ove colgano il senso di una *giustizia*, che compia il difficile, ma prezioso, cammino di una ricomposizione del conflitto, di un «prendersi cura», finalmente, delle vittime. Non si tratta, dunque, di individuare un catalogo di reati per i quali prevedere l'accesso alla giustizia riparativa *bensì* occorre guardare alle singole e concrete circostanze dell'episodio criminoso e al contesto in cui si iscrivono determinate forme di criminalità per le quali un lavoro sulla verità e sulla memoria può essere indispensabile per ricostruire la fiducia interindividuale e ideali autenticamente democratici⁸.

3. Cosa non è giustizia riparativa

La questione definitoria della giustizia riparativa è stata affrontata nell' **Allegato 3** (Nozione e strumenti della giustizia riparativa).

Per sgombrare il campo da equivoci e fraintendimenti, sempre possibili in una fase in cui la cultura della giustizia riparativa è da costruire, è utile precisare quanto segue.

Nel nostro sistema penale la *riparazione* viene menzionata più volte, in contesti diversi. Al concetto di riparazione non è perciò possibile attribuire un significato univoco: a volte viene appiattito sul mero risarcimento del danno e/o definito con locuzioni quali «elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato» o che includono un variegato novero di «attività socialmente utili» o di «volontariato sociale».

La *mediazione*, da parte sua, quale strumento cardine della giustizia riparativa, compare in modo esplicito nell'art. 29 d.lgs. 274/2000 sulle competenze penali del giudice di pace e nell'art. 464 *bis*, comma 4, lett. c) c.p.p., nel contesto della messa alla prova per gli adulti, ma è carente di una definizione espressa.

Il termine *conciliazione* – che pure appartiene all'area semantica della giustizia riparativa – compare nel già citato art. 29 d.lgs. 274/2000, nell'art. 2 d.lgs. 274/2000, nell'art. 555 c.p.p. e nell'art. 28 comma 2 d.p.r. 448/88 sulla messa alla prova per i minori.

Infine, «l'adoperarsi per quanto possibile a favore della vittima di reato» è locuzione presente nell'art. 47 ord. penit. (ma v., al riguardo, la proposta contenuta nella Bozza di articolato normativo di cui all' **Allegato 5**).

Tale terminologia, se sganciata da una cornice teorica atta a delineare presupposti, contenuti, potenzialità e limiti della giustizia riparativa, rischia di alimentare dinamiche di *restorative justice* soltanto apparenti, con il rischio non remoto che talune misure, introdotte a scopi deflativi e che riecheggiano soltanto nel lessico i modelli di mediazione e riparazione, vengano identificate come «*restorative*» ancorché non siano

⁷ D. Vicoli, *La mediazione nel contesto della fase esecutiva: spunti per un inquadramento sistematico*, in Cass. Pen., 1, 2015, 382 ss.; cfr. anche Franco Della Casa, *Affidamento al servizio sociale o pura e semplice "pay-back sanction"? Equivoci sul significato dell'art.47 co.7 o.p.*, in *Leg. Pen.*, 2004, 384.

⁸ Una indicazione in tal senso deriva dall'esperienza straordinaria di percorsi dialogico-riparativi tra vittime e colpevoli dei reati dei c.d. «anni di piombo». Cfr. G. Bertagna - A. Ceretti - C. Mazzucato, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della otta armata a confronto*, Milano, 2015.

caratterizzate dai requisiti minimi indispensabili a tale scopo (cfr., nuovamente, i requisiti di cui all'Allegato 3, Nozione e strumenti della giustizia riparativa).

Occorre dunque essere culturalmente, metodologicamente e giuridicamente attrezzati per evitare che l'introduzione della giustizia riparativa si configuri come un'operazione meramente cartacea o di *maquillage* della realtà penale-processuale (e segnatamente sanzionatoria) pregressa e, soprattutto, che rischi di essere percepita come il cambiamento gattopardesco della cornice che nasconde l'immutabilità della sostanza.

Come prima indicazione di metodo vi è, dunque, quella per una estrema cautela «nominalistica»: non sono da indicare/qualificare come strumenti di giustizia riparativa i lavori di pubblica utilità, il lavoro penitenziario gratuito all'esterno, le prescrizioni di volontariato sociale, perché si tratta di attività prescritte o imposte dal magistrato, che si iscrivono pur sempre in un'ottica retributiva o di coercizione.

Sono viceversa espressione di giustizia riparativa le azioni ed i percorsi che il reo svolge *volontariamente*, avendo egli contribuito *in modo attivo e dialogico a definire il proprio impegno e avendo avuto qualche forma di incontro* (mediazione anche con vittima surrogata, *conference group*, dialogo allargato ai gruppi parentali – cfr. Allegato 3, Nozione e strumenti della giustizia riparativa) *con le persone offese e/o la comunità*, le quali saranno chiamate a lavorare sulla consapevolezza della natura e del significato dell'attività che il reo sta eseguendo in una prospettiva *restorative*.

La giustizia riparativa richiama all'idea di un *(ri)equilibrio* fra le ragioni delle vittime e quelle degli autori di reato, un *(ri)equilibrio* nelle dinamiche di riconoscimento dell'altro come persona, un *(ri)equilibrio* del *power imbalance* determinato dalla commissione di un reato.

In quest'ottica, è giocoforza che le vittime trovino un'accoglienza e un'attenzione adeguate, come richiede la direttiva 29/2012/UE, con l'avvertenza che questa nuova centralità non finisca, per una sorta di eterogenesi dei fini, col tradursi in una esclusività di ruolo tale da condizionare il percorso esecutivo e rieducativo-trattamentale dei condannati.

Anche rispetto all'autore di reato, infatti, la giustizia riparativa può fare molto: essa consente di ripensare alla logica che caratterizza l'esecuzione penale superando la nozione tradizionale di trattamento, desueta anche nel lessico, promuovendo l'idea di un soggetto che partecipa in modo attivo alla costruzione del proprio progetto di reinserimento sociale, il quale, a sua volta, deve tener conto anche della vittima e della comunità.

Come seconda indicazione di metodo, il Tavolo 13 indica quella di mantenere sempre viva la consapevolezza che, pur essendo possibile re-interpretare in ottica *restorative* i lavori di utilità sociale o la messa alla prova, nonché il percorso trattamentale di una persona che poi accede alla liberazione condizionale, la giustizia riparativa *non coincide di per sé con nessuna di queste misure*. Queste ultime sono state sino ad oggi individuate – in mancanza e in attesa di una norma generale che consenta l'accesso a servizi di giustizia riparativa effettivi su tutto il territorio nazionale⁹ – quali

⁹ Strettamente connesso al principio di accessibilità si pone ovviamente quello relativo alle implicazioni “finanziarie” e quindi di “politica sociale”, per far sì che i programmi di RJ abbiano la diffusione che meritano (cfr. Allegato 7, Richiesta relativa alla Cassa delle Ammende).

I programmi di mediazione dovrebbero disporre di adeguati fondi di bilancio pubblico (statale e locale) e di una contabilità pubblica. I centri di mediazione dovrebbero agire in un contesto pubblicistico e offrire prestazioni “gratuite” (la dimensione pubblica è propria del diritto penale e diventa centrale anche in riferimento alle pratiche di cui ci occupiamo, che attengono ai diritti fondamentali della persona mettendo in gioco condotte che non possono mai essere ricondotte a un mero fatto privatistico fra vittima e reo).

spazi normativi *possibili*, ancorché limitati ed angusti, per iniziare a pensare e lavorare in ottica riparativa.

Tutto ciò contribuisce a spiegare l'importanza che il Tavolo 13 assegna alla previsione di una norma generale *ad hoc* per la giustizia riparativa, sia nella fase dell'esecuzione (cfr. la proposta di introduzione dell'art. 15-*bis* dell'ordinamento penitenziario e la proposta di modifica dell'art. 1 della medesima legge contenute nella proposta di articolato normativo di cui all'**Allegato 5**, Bozza di articolato normativo), sia, come già chiarito, nella fase di cognizione.

4. Promuovere la cultura della giustizia riparativa anche attraverso l'attenzione al linguaggio normativo

Poiché l'autonomia culturale, giuridica ed operativa della giustizia riparativa impedisce che essa possa essere ridotta a un mero strumento educativo-trattamentale, il Tavolo 13 ritiene opportuno, per coerenza con siffatta impostazione, che nelle modifiche normative che il legislatore vorrà effettuare adeguando il sistema penale-processuale alla Direttiva 29/2012/UE, particolare cura sia riservata alla *dimensione linguistica*, sempre indispensabile, essendo la *forma* ciò che incarna e plasma la *sostanza* delle leggi.

Il linguaggio giuridico, per sua natura iper-specialistico, richiede infatti che la giustizia riparativa venga introdotta con un lessico appropriato e che la semplice esistenza di dinamiche di riparazione e mediazione, nonché la possibilità per le parti di accedervi, siano percepibili già a partire dalla formulazione linguistica dei titoli, dei capi e delle rubriche degli articoli.

Nella proposta di articolato normativo di riforma dell'ordinamento penitenziario, del relativo regolamento e di talune norme del codice penale e di procedura penale, il Tavolo 13 ha perciò posto particolare attenzione anche al linguaggio normativo, modificando le norme in modo che la giustizia riparativa abbia *pari dignità e pari rango* rispetto alla rieducazione e al trattamento (cfr. **Allegato 5**, Proposta di articolato normativo).

Il Tavolo 13 vuole inoltre sottolineare che la stessa nomenclatura della l. 354/1975, di cui non a caso ricorre quest'anno il quarantennale ed i cui pregi in prospettiva storica sono certamente enormi, appare nondimeno degna di alcuni interventi linguistici non di mera «cosmesi» normativa.

In particolare, in considerazione della finalità ultima dell'esecuzione penale carceraria (il reinserimento sociale), il Tavolo 13 ritiene che la locuzione «programma di trattamento», sia pure nella dimensione individualizzata in cui giustamente ricorre, dovrebbe essere precisata ed esplicitata, mediante sostituzione con la locuzione di «progetto individualizzato di reinserimento sociale», specificando che esso viene definito «con la partecipazione responsabile» del soggetto interessato. Il Tavolo 13 ha formalmente suggerito tale avvicendamento – che non è di semplice facciata – solo all'art. 13 della l. 354/ 1975 (cfr. **Allegato 5**, Proposta di articolato normativo); ma l'intervento dovrebbe, a cascata, riguardare ogni norma della legge e del

Un ulteriore riflesso di questo principio riguarda la collocazione degli uffici/centri di mediazione, che dovrebbero trovarsi in un ambiente «sicuro e confortevole» (art. 27 Racc(99) 19, art. 19 UN Basic Rules), individuato in molti programmi sia in Italia che all'estero in sedi che siano “fuori” dai Tribunali e in luoghi il più possibile neutrali (non connotati cioè da implicazioni religiose, politiche, culturali, etniche ecc.).

regolamento (d.P.R. n. 230/2000) in cui attualmente figura il riferimento al mero e vago concetto di programma di trattamento.

5. Promuovere il coordinamento a più livelli

Il Tavolo 13 richiama la necessità di elaborare adeguate forme di ricerca, valutazione e controllo delle pratiche di mediazione, mediante l'elaborazione di codici di condotta e regole comuni (artt. 33-34 Racc(99) 19, artt. 11, 21-23 UN Basic Rules), nonché di procedere alla nomina di un organo di vigilanza, che si auspica possa essere organo del Ministero della Giustizia, il quale sia chiamato a verificare l'effettiva uniformità di applicazione delle pratiche riparatorie sul territorio nazionale. Opportune sono altresì consultazioni fra magistrati e mediatori per raggiungere comunanza di prospettiva e unitarietà di indirizzo (art. 33 Racc(99) 19, art. 21 UN Basic Rules).

Analoga esigenza di coordinamento si pone tra il Ministero di Giustizia e quello dell'Istruzione, Università e Ricerca nell'ottica di un'adeguata formazione dei mediatori.

Si riportano qui, per la limpidezza espositiva che non consente di dire di più e meglio, le considerazioni di Francesco Palazzo:

«In primo luogo, direi che la formazione professionale degli operatori della giustizia riparativa non dovrebbe essere dislocata fuori dell'ambito degli studi giuridici: ciò è tanto più necessario quanto più ci si muova nella prospettiva della complementarità. La «sensibilità» di tali operatori non può che formarsi sul terreno della consapevolezza dei principi e delle tensioni che connotano la penalità *come essa si manifesta nel vigente sistema*, nonché della consapevolezza delle manifestazioni criminose così come esse sono configurate dal diritto positivo nel suo ruolo di selezione e fondazione del disvalore penalmente rilevante. Senza contare poi la necessità delle conoscenze processuali e anche di ordinamento giudiziario rese indispensabili dall'innesto degli strumenti riparativi nel tessuto della giustizia "ordinaria".

In secondo luogo, e per contro, non potrebbe bastare ad una compiuta formazione la semplice giustapposizione di un certo numero di discipline extra-giuridiche in funzione complementare rispetto alla tradizionale ossatura del corso di studi giuridici. Si peccherebbe insieme per eccesso, data l'estraneità di non poche discipline giuridiche (tributarie, commerciali ecc.) alle esigenze formative dei nostri operatori; e per difetto, qualora le materie non giuridiche non fossero strutturate in modo specificamente adeguato agli obiettivi formativi di chi ha comunque da inserirsi nell'universo dell'amministrazione della giustizia penale.

In terzo luogo, e conseguentemente, la soluzione forse più adeguata potrebbe essere quella di concepire un corso di studi dotato di specificità formativa e più breve della laurea magistrale in giurisprudenza. E il pensiero va ad una possibile dimensione biennale o triennale di corsi sufficientemente specifici e professionalizzanti ma non culturalmente asfittici. Certo, sarebbe da evitare accuratamente l'irresponsabile tendenza alla proliferazione sul territorio nazionale di sovrabbondanti corsi per operatori della giustizia riparativa, anche perché realisticamente non si potrebbe disporre che di un numero molto limitato di insegnanti all'altezza del nuovo compito formativo. Un'oculata programmazione dovrebbe vedere la sinergia tra ministero della giustizia e ministero dell'università, salvaguardando ovviamente l'autonomia universitaria per quanto

riguarda specialmente l'elaborazione teorica e l'affinamento pratico delle metodologie didattico-formative»¹⁰.

¹⁰ F. Palazzo, *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, in G. Mannozi - G.A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa*, cit., p. 80 s. (cui si rinvia anche per un ulteriore sviluppo dell'argomento della complementarità tra giustizia riparativa e diritto penale).